

TI_GERICHTE 14.2018.171 vom 12. März 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-03-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2018.171

FR: TI_GERICHTE 14.2018.171 du 12 mars 2019

IT: TI_GERICHTE 14.2018.171 del 12 marzo 2019

Regeste

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Attestato di carenza di beni per una pretesa di diritto pubblico

Erwägungen

E. 3

Nel reclamo RE 1 sostiene che due degli attestati di carenza di beni (del 1997) sono prescritti. Egli fa d'altronde notare che con la decisione AI del 13 luglio 1999 gli oneri della cassa malati non erano più a suo carico, in quanto beneficiario di una rendita AI e della prestazione complementare a partire dal 1° luglio 1997, come si evincerebbe dalla deliberazione rilasciata il 12 marzo 1999 dall'Ufficio AI.

E. 4

Nelle osservazioni lo Stato del Canton Ticino afferma che la prescrizione del credito è stata validamente interrotta con la domanda d'esecuzione del dicembre 2016, aggiungendo che l'eccezione di prescrizione è comunque tardiva. Oltre a ciò, RE 1 sarebbe al beneficio della prestazione complementare dal 1° agosto 1998 e dall'estratto conto degli scoperti LAMal si desume che gli arretrati posti in esecuzione sono antecedenti all'inizio del diritto a tale prestazione. I premi in questione, non potendo essere coperti dalla prestazione complementare, sono rimasti a carico esclusivo dell'assicurato escusso.

E. 5

In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d'ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell'opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

E. 5.1

Pur non avendo vere e proprie caratteristiche di riconoscimento di debito, l'attestato di carenza di beni è di principio parificato dalla legge a un titolo di rigetto provvisorio (art. 149 cpv. 2 e 265 cpv. 1 LEF). Ciò non vale però se il credito incorporato nell'attestato è fondato sul diritto pubblico. Tranne se non ha alcun potere sovrano relativamente all'accertamento della propria pretesa, ma deve adire un tribunale amministrativo cantonale per farla valere (si vedano per esempio: DTF 135 V 130 consid. 4; sentenza della CEF 14.2011.190 dell'11 gennaio 2012 consid. 4.1, massimata in RtiD 2012 II 895 n. 56c), l'autorità amministrativa escutente può unicamente chiedere il rigetto dell'opposizione in via definitiva producendo la decisione (amministrativa) di accertamento del credito posto in esecuzione (sentenze del Tribunale federale 5A_896/2013 dell'8 gennaio 2014 consid. 1.3 con rinvii e 5A_473/2016 del 15 novembre 2016, BISchK 2017, 119 consid. 3.1, e della CEF 14.2006.52 del 28 settembre 2006, RtiD 2007 I 844 n. 59c, consid. 2, con rimandi).

L'attestato di carenza di beni costituisce invece un titolo di rigetto definitivo per le spese esecutive stabilite dall'ufficio d'esecuzione in quel documento (sentenze della CEF 14.2015.163/164 del 9 dicembre 2015, RtiD 2016 II 649 n. 37c consid. 5.2, 14.2014.57 del 25 giugno 2014 consid. 4.2).

E. 5.2

Ne viene pertanto che, nel caso in oggetto, i sette attestati di carenza di beni dopo pignoramento prodotti dall'istante, rilasciati a favore della cassa malati _____ (già _____) per premi dell'assicurazione malattia obbligatoria scoperti, poi ceduti all'istante sulla scorta della circolare IAS n. 1/99, non possono assurgere a titoli di rigetto provvisorio. E non essendo state prodotte le decisioni della cassa malati sui premi posti in esecuzione, il Pretore avrebbe dovuto respingere l'istanza. Di conseguenza il reclamo va accolto e la sentenza impugnata riformata, ancorché per altri motivi di quelli esposti dal reclamante, che a questo punto non occorre esaminare.

E. 6

In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema d'indennità, RE 1 non avendo formulato alcuna richiesta al riguardo né davanti al primo giudice, né in sede di reclamo.

E. 7

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 7'416.80, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati: 1. L'istanza è respinta. 2. Le spese processuali di fr. 250.– sono a carico dell'istante. Non si assegnano indennità. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio sono poste a carico dello Stato del Canton Ticino. Non si assegnano indennità. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente _____ La vicecancelliera _____

Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.